

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 1046 del 15 SET. 2021

**Oggetto: Presa d'atto verifiche Collegio Tecnico e rideterminazione trattamento economico per diversi Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari per effetto dell'attribuzione dell'indennità di esclusività e/o di equiparazione, in applicazione del CCNL biennio economico 2000/2001 e del CCNL biennio economico 2008/2009. Pagamento emolumenti fino ad agosto 2021.**

Proposta N° 390 del 14/09/2021


SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE


L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

(art. 5 - 6 L. 241/90)





**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2021 Conto 40001000023 Importo 160.495,76 Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno 2021 Conto 20006000010 Importo 101.580,61 Aut. \_\_\_\_\_


Budget Anno 2021 Conto 40001000025 Importo 12.718,58 Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno 2021 Conto 20006200010 Importo 7.113,64 Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno 2021 Conto 40001000023 Importo 28.311,12 Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
(dott. Giovanni Luca Roccella)



Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Galzi**

## **Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane**

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria, normativo biennio 1998/2001, economico biennio 1998/1999, stipulato in data 08/06/2000, ha previsto all'art. 42 l'istituzione di una indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti medici;

Che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza SPTA, normativo biennio 1998/2001 economico biennio 1998/1999, stipulato in data 08/06/2000, ha previsto all'art. 43 l'istituzione di una indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo non sanitario;

Tenuto conto che l'art. 5 del C.C.N.L. del 08/06/2000, biennio economico 2000/2001, ha disciplinato la corresponsione dell'indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro fissandone le misure annue lorde, rideterminate successivamente, con decorrenza 01/01/2009, con il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009, stipulato in data 06/05/2010 e dall'art. 11 del C.C.N.L. della dirigenza SPTA, biennio economico 2008/2009, stipulato in data 06/05/2010 e con decorrenza 01/01/2019, nonché dall'art. 89 del C.C.N.L. dell'Area Dirigenziale della Sanità, triennio 2016/2019, stipulato il 19/12/2019;

Preso atto che l'art. 89 comma 4 del C.C.N.L. dell'Area Dirigenziale della Sanità, triennio 2016/2019, stipulato il 19/12/2019, ha confermato i valori annui dell'indennità di esclusività della dirigenza medica e veterinaria;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che ha previsto l'incremento dell'indennità di esclusività dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari del 27%;

Atteso che il predetto art. 5 stabilisce, inoltre, che il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta, è condizionato oltre che dal raggiungimento dell'anzianità prevista, anche dall'esito positivo della verifica effettuata da parte del Collegio Tecnico;

Che l'art. 57 del citato C.C.N.L. dell'Area Dirigenziale della Sanità, firmato in data 19/12/2019, stabilisce che l'attribuzione dell'indennità di cui sopra risulta subordinata all'esito positivo della verifica da parte del Collegio Tecnico;

Visto l'art. 89 comma 2 del CCNL stipulato il 19/12/2019 il quale dispone che l'esperienza professionale/anzianità richiesta dalle disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità;

Visto l'orientamento applicativo ARAN - ASAN11b del 19/12/2019 concernente all'interpretazione del sopra citato art. 89, comma 2, del CCNL stipulato il 19/12/2019;

Dato atto che l'art. 4 del C.C.N.L. dell'08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, biennio economico 2000/2001, ha disciplinato la "retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti assunti successivamente al 06/12/1996", stabilendo che gli stessi raggiungono la retribuzione minima contrattuale (equiparazione) di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo contratto, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del C.C.N.L. stipulato in data 8 giugno 2000;

Che, pertanto, l'attribuzione delle indennità di cui sopra risulta subordinata all'esito positivo della verifica da parte del Collegio Tecnico, ai sensi di quanto disposto all'art. 57 del pre citato C.C.N.L. dell'Area Dirigenziale della Sanità, triennio 2016/2019, stipulato il 19/12/2019;

Viste le note prot. n. 1113 del 26/05/2021, prot. n. 1273 del 08/06/2021, prot. n. 1488 del 01/07/2021 e prot. n. 1723 del 28/07/2021 con le quali sono stati trasmessi, rispettivamente, il verbale n. 5 del 21/05/2021 del Collegio Tecnico della Dirigenza Medica – Area Chirurgica, il verbale n. 2 del 08/06/2021 del Collegio Tecnico della Dirigenza Medica – Area Sanitaria, il verbale n. 7 dell'1/07/2021 del Collegio Tecnico della Dirigenza Medica – Area Medica e il verbale n. 8 del 28/07/2021 del Collegio Tecnico della Dirigenza Medica – Area Medica dai quali si rileva, per i Dirigenti Medici, un Dirigente Biologo, un Dirigente Fisico e un Dirigente Farmacista, sotto elencati, la valutazione positiva delle attività svolte in relazione ai risultati raggiunti:

- Dott. Benvenuto Emanuele (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Bosco Agata (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Caruso Alessia (equiparazione ed esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Castelli Federica (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott. Cinardi Nicola (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Cozzolino Mariella – Dirigente Fisico (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa De Andres Maria Ilenia (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Di Guardo Vincenza (equiparazione per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Di Prossimo Maria Elena – Dirigente Biologo (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Matta Francesca Domingo (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Messina Martina (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Molino Cinzia (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Puleo Carmela (equiparazione per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Paccione Maria Concetta (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott. Ragusa Antonio Maria (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott. Sgroi Cristian (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott.ssa Vilardi Anna Desirè (esclusività per attività > 5 anni);
- Dott. Zagarella Marco (esclusività per attività > 5 anni);

- Dott.ssa Caruso Anna Maria (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott.ssa Caruso Patrizia (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott.ssa Cefalù Sebastiana (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott. Costa Gianpiero (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott.ssa Fassari Giuseppina Emanuela – Dirigente Farmacista (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott. Giulietti Giorgio (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott. Gullotta Salvatore (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott. Meli Biagio (esclusività per attività > 15 anni);
- Dott.ssa Vigo Giuseppina (esclusività per attività > 15 anni);

Preso atto che l'art. 9 comma 1, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30/07/2010, ha introdotto per gli anni 2011, 2012, 2013 il divieto di superamento del trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, di ogni singolo dipendente, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio;

Che, il D.P.R. del 04/09/2013 n. 122 e l'art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013 hanno prorogato al 31/12/2014 il limite di cui al paragrafo precedente;

Vista la Circolare n. 12 del 15/04/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante gli indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nel succitato art. 9 del D. L. n. 78/2010;

Visto, altresì, il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/17/CR06/C1 del 10/02/2011, nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni del 13/10/2011, ulteriormente integrato e modificato con atto n. 13/018/CR9/C1 del 07/02/2013, redatto con l'intento di favorire l'omogenea attuazione delle norme introdotte dal legislatore in materia di contenimento delle spese del personale;

Che, alla luce di quanto stabilito dall'art. 1 cc. 254, 255, 256 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), le disposizioni del D. L. n. 78/2010, con specifico riferimento agli istituti contrattuali d'interesse, non risultano ulteriormente prorogate;

Atteso che, conseguentemente, si può procedere ad adeguare il trattamento economico dei suddetti dirigenti medici, valutati positivamente dai rispettivi Collegi Tecnici, come analiticamente indicato, per ciascuno di essi, negli allegati elenchi riepilogativi "A", "B", "C", "D" e "E" fermo restando che non sono dovuti arretrati per il quadriennio 2011 – 2014 relativamente ai benefici contrattuali in oggetto, benché giuridicamente riconosciuti con decorrenza ricadente nel quadriennio stesso;

Che relativamente alla Dott.ssa Cozzolino Mariella, Dirigente Fisico, in aspettativa per periodo di prova presso l'ASL Napoli 1 Centro dal 01/03/2020 al 31/08/2020 e cessata per assunzione a tempo indeterminato presso la suddetta Azienda dal 01/09/2020, vanno corrisposti esclusivamente gli

arretrati maturati presso questa Azienda, restando di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro, presso cui la Dott.ssa Cozzolino è dipendente a tempo indeterminato, la corresponsione dell'indennità di esclusività > 5 anni per tutto il periodo di servizio ivi prestato nonché l'adeguamento del relativo trattamento economico;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, trasmettere la presente deliberazione all'ASL Napoli 1 Centro, per il seguito di competenza;

Accertato che la spesa complessiva di €. 310.219,71 trova autorizzazione nei sotto elencati conti economici di pertinenza:

- quanto ad €. 160.495,76 (emolumenti esclusività Dirigenza Medica anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000023 del bilancio esercizio anno 2021;
- quanto ad €. 101.580,61 (emolumenti esclusività Dirigenza Medica anno 2021) nel conto economico n. 20006000010 del bilancio esercizio anno 2021;
- quanto ad €. 12.718,58 (emolumenti esclusività Dirigenza Sanitaria anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000025 del bilancio esercizio anno 2021;
- quanto ad €. 7.113,64 (emolumenti esclusività Dirigenza Sanitaria anno 2021) nel conto economico n. 20006200010 del bilancio esercizio anno 2021;
- quanto ad €. 28.311,12 (emolumenti equiparazione anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000023 del bilancio esercizio anno 2021;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

### **Propone**


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Prendere atto della valutazione positiva dei Collegi Tecnici per la Dirigenza Area Medica ed Area Sanitaria, di questa A.R.N.A.S., in ordine ai risultati raggiunti dai Dirigenti Medici un Dirigente Biologo, un Dirigente Fisico e un Dirigente Farmacista elencati nel verbale n. 5 del 21/05/2021 (Area Chirurgica), nel verbale n. 2 del 08/06/2021 (Area Sanitaria), nel verbale n. 7 dell'1/07/2021 (Area Medica) e nel verbale n. 8 del 28/07/2021 (Area Medica);
2. Dare atto che a far data 01/01/2015 sono venute meno le disposizioni dell'art. 9 del D. L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, prorogate dall'art. 1 comma 1, lett. a), del DPR 4 settembre 2013, n. 122, relative alla fissazione del tetto individuale al trattamento economico dei dipendenti, nonché quelle che consentivano il solo riconoscimento giuridico delle progressioni di carriera non correlate al conferimento di nuove funzioni;

3. Prendere atto che, quindi, non sono dovuti arretrati per il quadriennio 2011 — 2014 relativamente ai benefici contrattuali specificati in oggetto, benché giuridicamente riconosciuti con decorrenza ricadente nel quadriennio stesso;
4. Riconoscere, pertanto, ai Dirigenti Medici, a un Dirigente Biologo, a un Dirigente Fisico e a un Dirigente Farmacista, elencati in premessa, valutati positivamente dai Collegi Tecnici per la Dirigenza Area Medica, Area Sanitaria ed Area Chirurgica, l'attribuzione dell'indennità di esclusività e, per taluni Dirigenti Medici, di equiparazione con le decorrenze economiche indicate per ciascuno di essi negli elenchi riepilogativi "A", "B", "C", "D" e "E";
5. Liquidare e pagare, conseguentemente, ai suddetti Dirigenti, con l'aggiornato stipendio di settembre 2021, gli emolumenti specificati nei suddetti allegati, ammontanti complessivamente ad €. 310.219,71 al lordo delle ritenute di legge;
6. Relativamente alla Dott.ssa Cozzolino Mariella, corrispondere alla stessa esclusivamente gli arretrati maturati presso questa Azienda, restando di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro, presso cui la Dott.ssa Cozzolino è dipendente a tempo indeterminato, la corresponsione dell'indennità di esclusività > 5 anni per tutto il periodo di servizio ivi prestato nonché l'adeguamento del relativo trattamento economico in godimento;
7. Trasmettere, per l'effetto, il presente atto all'ASL Napoli 1 Centro, per il seguito di competenza;
8. Di autorizzare la spesa complessiva di €. 310.219,71 nei sottoelencati conti economici di pertinenza:
  - quanto ad €. 160.495,76 (emolumenti esclusività Dirigenza Medica anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000023 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 101.580,61 (emolumenti esclusività Dirigenza Medica anno 2021) nel conto economico n. 20006000010 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 12.718,58 (emolumenti esclusività Dirigenza Sanitaria anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000025 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 7.113,64 (emolumenti esclusività Dirigenza Sanitaria anno 2021) nel conto economico n. 20006200010 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 28.311,12 (emolumenti equiparazione anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000023 del bilancio esercizio anno 2021;
9. Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

**Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane**

Dott.ssa Gaetana Bonanno



## IL DIRETTORE GENERALE

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

## DELIBERA


di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

1. Prendere atto della valutazione positiva dei Collegi Tecnici per la Dirigenza Area Medica ed Area Sanitaria, di questa A.R.N.A.S., in ordine ai risultati raggiunti dai Dirigenti Medici un Dirigente Biologo, un Dirigente Fisico e un Dirigente Farmacista elencati nel verbale n. 5 del 21/05/2021 (Area Chirurgica), nel verbale n. 2 del 08/06/2021 (Area Sanitaria), nel verbale n. 7 dell'1/07/2021 (Area Medica) e nel verbale n. 8 del 28/07/2021 (Area Medica);
2. Dare atto che a far data 01/01/2015 sono venute meno le disposizioni dell'art. 9 del D. L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, prorogate dall'art. 1 comma 1, lett. a), del DPR 4 settembre 2013, n. 122, relative alla fissazione del tetto individuale al trattamento economico dei dipendenti, nonché quelle che consentivano il solo riconoscimento giuridico delle progressioni di carriera non correlate al conferimento di nuove funzioni;
3. Prendere atto che, quindi, non sono dovuti arretrati per il quadriennio 2011 — 2014 relativamente ai benefici contrattuali specificati in oggetto, benché giuridicamente riconosciuti con decorrenza ricadente nel quadriennio stesso;
4. Riconoscere, pertanto, ai Dirigenti Medici, a un Dirigente Biologo, a un Dirigente Fisico e a un Dirigente Farmacista, elencati in premessa, valutati positivamente dai Collegi Tecnici per la Dirigenza Area Medica, Area Sanitaria ed Area Chirurgica, l'attribuzione dell'indennità di esclusività e, per taluni Dirigenti Medici, di equiparazione con le decorrenze economiche indicate per ciascuno di essi negli elenchi riepilogativi "A", "B", "C", "D" e "E";
5. Liquidare e pagare, conseguentemente, ai suddetti Dirigenti, con l'aggiornato stipendio di settembre 2021, gli emolumenti specificati nei suddetti allegati, ammontanti complessivamente ad €. 310.219,71 al lordo delle ritenute di legge;
6. Relativamente alla Dott.ssa Cozzolino Mariella, corrispondere alla stessa esclusivamente gli arretrati maturati presso questa Azienda, restando di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro, presso cui la Dott.ssa Cozzolino è dipendente a tempo indeterminato, la corresponsione


dell'indennità di esclusività > 5 anni per tutto il periodo di servizio ivi prestato nonché l'adeguamento del relativo trattamento economico in godimento;

7. Trasmettere, per l'effetto, il presente atto all'ASL Napoli 1 Centro, per il seguito di competenza;
8. Di autorizzare la spesa complessiva di €. 310.219,71 nei sottoelencati conti economici di pertinenza:
  - quanto ad €. 160.495,76 (emolumenti esclusività Dirigenza Medica anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000023 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 101.580,61 (emolumenti esclusività Dirigenza Medica anno 2021) nel conto economico n. 20006000010 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 12.718,58 (emolumenti esclusività Dirigenza Sanitaria anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000025 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 7.113,64 (emolumenti esclusività Dirigenza Sanitaria anno 2021) nel conto economico n. 20006200010 del bilancio esercizio anno 2021;
  - quanto ad €. 28.311,12 (emolumenti equiparazione anno 2020 e precedenti) nel conto economico n. 40001000023 del bilancio esercizio anno 2021;
9. Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione stante la necessità di porre in essere gli adempimenti consequenziali.


**Il Direttore Amministrativo**  
(dott. Giovanni Annino)



**Il Direttore Sanitario**  
(dr. Giuseppe Giammaneo)



**Il Direttore Generale**  
(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

*Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi*



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito

dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_